



# CITTÀ di TARANTO

# **DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

# REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

# CAPO I° GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

# ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ

- 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.03.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impegno delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela.
- 2. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in relazione al tipo di servizio prestato, in modo adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

# ART. 2 - TIPO DI ARMA IN DOTAZIONE

- 1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 da scegliersi all'atto dell'acquisto **tra quelle di libera vendita nel territorio nazionale** è la pistola semiautomatica di **calibro 9 e 7,65**, che può essere diversa per il personale femminile.
- 2. Il Comando può essere dotato di un massimo di n. 24 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.
- 3. E' consentito detenere presso l'Armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

# **ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con relativo munizionamento. Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- 2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5% o almeno di un'arma, di cui al Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 11.
- 3. Il <u>Comandante</u> denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi assegnate.

### ART. 4 - STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, possono essere muniti di strumenti di autotutela non classificabili come arma che hanno scopo e natura esclusivamente difensiva. Tali strumenti assicurano in determinate situazioni un valido e proporzionato deterrente rispetto a minacce imminenti e pregiudizievoli. Sono da ritenersi strumenti di autotutela lo "spray" irritante antiaggressione, il corpetto antitaglio ed il casco antisommossa.

# ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

- 1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., con il provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto per un periodo di anni 3 ed è soggetto alla revisione annuale da parte del Sindaco stesso.
- 2. Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare con sé.
- 3. Ai fini della assegnazione dell'arma ed in occasione della revisione annuale del provvedimento ciascun Agente di P.S. sarà sottoposto a visita medica per attestare l'idoneità psicofisica al

maneggio delle armi secondo le disposizioni di cui al D.M. 28/4/1998 (Ministero della Sanità), avente ad oggetto: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale".

4. Il Comandante del Corpo può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

# CAPO II° MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL' ARMA

# ART. 6 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

- 1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplica servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata nelle modalità del comma precedente.
- 3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n°65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I° lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n°145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
- 4. Il Comandante del Corpo, gli Ufficiali e il personale adibito a servizi interni, possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.
- 5. Non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

# ART.7 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

- 1. I servizi che necessariamente debbono essere effettuati dagli addetti alla Polizia Locale con l'arma in dotazione sono:
- Vigilanza e protezione della Casa Comunale;
- Vigilanza e protezione della sede della Polizia Locale o dell'Armeria;
- Servizi di scorta;
- Pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.
- 2. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.
- 3. Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per servizi di cui all'art. 3, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (funzioni ausiliare di pubblica sicurezza) l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità; gli agenti prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

### ART. 8 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E COLLEGAMENTO

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma e senza strumenti di autotutela; tuttavia salvo quanto previsto dall'art 9 del D.M. 145\87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

# ART. 9 SERVIZI ESPLETATI IN CONVENZIONE O SU RICHIESTA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

- 1. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche possono essere eseguiti con l'arma di ordinanza.
- 2. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

# ART. 10 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

- 1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune del territorio in cui il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, che il personale effettui il servizio in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale
- 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.
- 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi da fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

# CAPO III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

# ART. 11 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

- 1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o il subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.5, nel registro di cui al successivo art. 14.
- 2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi:
  - a. Quando sia scaduto-revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
  - b. Quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;
  - c. All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - d. Tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
  - e. Tutte le volte che ricorrono le condizioni di cui all'art.5 comma 5 del presente Regolamento.

- 3. Della riconsegna dell'arma ne deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.
- 4. In caso di congedo ordinario o straordinario o aspettativa superiore a 10 (dieci) giorni e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha la facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.

# ART. 12 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

- 1. L'addetto al Corpo al quale è stata assegnata l'arma in via continuativa deve:
  - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
  - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
  - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
  - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15.

# A tal fine, dovrà in particolare:

- 1. Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- 2. Evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3. Nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- 4. Evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5. Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6. Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7. Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

# ART. 13 - ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ARMERIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- 1. In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
- 2. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali, sono effettuate con provvedimento del Sindaco, e su proposta del Comandante sono comunicate al Prefetto ed al Questore di Taranto.
- 3. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.
- 4. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
- 5. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

# ART. 14 - CUSTODIA DELLE ARMI

- 1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte
- 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.
- 3. Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario.
- 4. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
- 5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Corpo, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte.
- 6. L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal <u>Questore</u> di Taranto.
- 7. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Dirigente del Corpo.
- 8. Il consegnatario è dotato altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Dirigente del Corpo per:
  - Le ispezioni settimanali e mensili;
  - Le riparazioni delle armi;
  - I materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
- 9. Oltre alle armi, al munizionamento ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'art. 53 del Codice Penale, **corpetti antitaglio e caschi antisommossa**.

# **ART. 15 – ADDESTRAMENTO**

- 1. Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
- 2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
- 3. È facoltà del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
- 4. Inoltre ogni 4-5 anni con provvedimento del Dirigente si procederà alla sostituzione di tutte le munizioni in detenzione per motivi di sicurezza ed efficienza delle stesse.
- 5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Taranto.

# ART. 16 - DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

- 1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario ed in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.
- 2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria, del responsabile del Corpo, se presente.

- 3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria).
- 4. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

# ART. 17 - CONTROLLI E SORVEGLIANZA

- 1. I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

  2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo. La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da
- 2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo. La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso.
- 3. L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
- 4. Il Sindaco, l'Assessore Delegato, il Responsabile del Corpo, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

### ART. 18 - DOVERI DEL CONSEGNATARIO D'ARMERIA

- 1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
  - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli, precedenti;
  - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
  - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
  - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria
- 2. Collabora con il Dirigente-Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

# CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

# ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera da parte del Consiglio Comunale e della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Taranto ed al Ministero dell'Interno, e, successivamente sarà portato a conoscenza di tutti gli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale.